

## L'Ordine può agire in giudizio per difendere i professionisti

di Maria Giovanna Trombetta\*

L'Ordine professionale può farsi portavoce degli interessi della categoria di cui ha la rappresentanza istituzionale. Il Tribunale amministrativo della Lombardia ha riconosciuto la sua legittimazione ad agire in giudizio. Non c'è conflitto di interessi tra l'Ordine nel suo insieme, e quella parte di professionisti a favore dei quali si chiede l'intervento della Giustizia.



- Il Tribunale Amministrativo della Lombardia (sentenza n. 74/2010 del 19 gennaio 2010), ha respinto l'eccezione di assenza di legittimazione ad agire in capo ad un Ordine professionale (nel caso specifico si trattava dell'Ordine degli Architetti di Pavia) ritenuto colpevole di aver promosso un ricorso non per tutelare l'Ente ma per tutelare i singoli professionisti.

La parte resistente nel giudizio (in questo caso l'Università degli Studi di Pavia) contestava all'Ordine di aver agito senza poter ricevere alcuna utilità dall'accoglimento del ricorso, **in quanto gli effetti sarebbero andati a beneficio dei singoli iscritti e non dell'associazione di categoria nel suo complesso**. Ritenne inoltre il gravame inammissibile a causa di una situazione di conflitto di interesse tra gli iscritti allo stesso Ordine. In particolare, mentre i liberi professionisti avrebbero avuto un inte-

resse all'accoglimento del ricorso, gli iscritti all'Ordine ma dipendenti dall'Università avrebbero avuto un contrapposto interesse alla conservazione degli atti impugnati, che riservavano ai medesimi la partecipazione ad una procedura selettiva.

Recependo un costante orientamento giurisprudenziale è stato invece ribadito che gli Ordini professionali sono legittimati ad impugnare in giudizio gli atti giudicati lesivi non solo della sfera giuridica dell'Ente come soggetto di diritto, **ma anche degli interessi di categoria dei professionisti appartenenti all'Ordine e di cui hanno la rappresentanza istituzionale e ciò "per la loro peculiare posizione esponenziale nell'ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite"**.

Essi, infatti, in forza della anzidetta speciale posizione, costituiscono Enti che sono istituzionalmente preordinati a curare gli interessi giuridici ed economici della categoria obiettivamente ed unitariamente considerata e vantano, pertanto, **una posizione legittimante quando contestino la legittimità di un atto amministrativo suscettibile di recare danno ad un interesse generale della categoria** rappresentata, comprimendo arbitrariamente la sfera delle attribuzioni professionali dei suoi componenti, o, comunque, incidendo negativamente sulla stessa.

Quando, dunque, sia effettivamente riconoscibile nel provvedimento amministrativo una capacità lesiva di interessi unitari della categoria, l'Ente esponenziale della medesima è legitti-

## REPRESSIONE DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

La Federazione aveva chiesto alla competente Direzione ministeriale se poteva legittimamente darsi per assodata **la sopravvivenza dell'ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione sanitaria configurabile ai sensi dell'art. 9, comma 2[1] della Legge n. 175/92**. In passato era stato fatto grande affidamento sul dettato di questo articolo in virtù del quale si incorre nel reato dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie nel caso di commercio e fornitura di apparecchi, strumentazione e materiale sanitario indicati nei decreti ministeriali periodicamente aggiornati, a coloro che non esercitano arti ausiliarie sanitarie riconosciute. **Il problema è ancora attualissimo** e la Federazione ripetutamente era tornata a segnalare ai competenti uffici ministeriali situazioni favorevoli all'abuso di professione quali il commercio di attrezzature sanitarie (apparecchiature ecografiche, radiografiche, attrezzature di laboratorio) a non aventi titolo. La Fnovi aveva richiesto l'intervento del Ministero per fornire utili indicazioni su come risolvere le incertezze che venivano da più parti segnalate e che erano inevitabile conseguenza della confusione che ancora si registra in argomento. La fonte ministeriale ha risposto **dichiarando ancora in vigore le norme contenute nella 175/92 in ordine all'esercizio abusivo della professione "non essendo state espressamente abrogate da sopraggiunti interventi normativi"**.

[1] **Legge 5 febbraio 1992, n. 175 - Norme in materia di pubblicità sanitaria di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie - (omissis) - Art. 9 - 1.** Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie. 2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

mato a far valere in giudizio **anche ragioni ed interessi che non si riferiscano alle attribuzioni proprie dell'Ordine come soggetto**.

Unica condizione e fondamento della legittimazione è **l'effettività della lesione** e la correlata idoneità del giudizio ad arrecare un reale vantaggio al ricorrente, consistente, appunto, nell'eliminazione del pregiudizio lamentato. Gli Ordini e i Collegi professionali, la cui funzione si fonda sull'esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico, sono infatti legittimati a far valere gli interessi del gruppo nel suo complesso, con l'unico limite derivante dal divieto di occu-

parsi di questioni concernenti i singoli iscritti.

La sentenza ha inoltre sancito sussistere la legittimazione dell'Ordine professionale a difendere gli interessi di categoria anche quando lo stesso si propone di ottenere l'osservanza di prescrizioni che garantiscano a tutti gli associati di poter partecipare ad una procedura selettiva.

La legittimazione a proporre ricorso da parte di un Ordine professionale **non è esclusa da un ipotetico conflitto di interessi tra Ordine e singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato**, essendo all'uopo insufficiente la circostanza, meramente eventuale e giuridicamente insignificante, che alcuni professionisti possano beneficiare dell'atto che l'Ordine assume lesivo dell'interesse di categoria.